

Nota tecnica in merito alle prime questioni applicative emerse nell'attuazione della disciplina introdotta dal DM 17 aprile 2020: Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni.

In relazione alla disciplina introdotta dal DM 17 aprile 2020, relativo alla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, e tenuto conto di quanto previsto dalla circolare interministeriale del 13 maggio 2020, si evidenziano di seguito alcune problematiche applicative emerse nella prima fase di attuazione delle nuove regole.

1. Utilizzo dei resti assunzionali.

Alla luce dei contenuti della Nota della Ragioneria Generale n. 12454 del 15/1/2021, tenuto conto che trattasi di questione rispetto alla quale si era già manifestato disaccordo in occasione delle ultime sedute della Cosfel, appare improcrastinabile un chiarimento in sede tecnica. A tal proposito si segnala che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella delibera n. 15/2021, ha confermato la possibilità di utilizzare i c.d. resti assunzionali cumulandoli alle facoltà assunzionali ordinarie.

2. Disciplina assunzionale applicabile alle Unioni di comuni

La questione della disciplina assunzionale applicabile alle Unioni di comuni è stata posta dall'ANCI nella fase istruttoria della predisposizione del DM 17 marzo 2020. In quell'occasione la delegazione MEF ha proposto di rinviare ad un secondo momento l'estensione del nuovo regime assunzionale alle Unioni di Comuni, stante peraltro il contenuto dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019 che richiamava esclusivamente i Comuni.

Recentemente la Corte dei Conti, Sezione regionale per la Lombardia (Del. n. 109/2020) ha affermato che la nuova disciplina deve essere applicata anche dalle Unioni di Comuni.

Tale approdo ermeneutico contrasta, oltre che con la lettera della norma, anche con i contenuti del DM attuativo, che sono stati interamente determinati sulla base dei bilanci dei Comuni, non sovrapponibili a quelli delle Unioni.

È di conseguenza necessario ribadire l'attuale vigenza dell'art. 1 comma 229 della L. n. 208/2015, chiarendo in modo inequivocabile che lo stesso continua a disciplinare le modalità di determinazione della capacità assunzionale per le Unioni di Comuni.

3. Salvaguardia delle assunzioni programmate

La Sezione regionale di controllo per la Toscana (del n. 61/2020) ha messo in discussione la salvaguardia delle procedure assunzionali già avviate disposta dalla Circolare 13 maggio 2020, ove è chiarito che sono fatte salve le procedure avviate, entro la data del 20 aprile 2020, attraverso le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

E' quindi necessario confermare le indicazioni operative fornite con la Circolare interministeriale, a tutela delle Amministrazioni che ad essa si sono conformate.

4. Posizioni organizzative

Deve essere chiarito il coordinamento dell'art. 33, comma 2, DL 34/2019 con le previsioni dell'art. 1-bis, comma 2, del DL n. 135/2018, relative all'incremento delle risorse per le posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza.

5. Esigenze di semplificazione

La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale.

L'introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l'auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori.